

FLC CGIL
Mantova
federazione lavoratori
della conoscenza

Appunti Effelleci Mantova

agenzia di informazione settimanale
giovedì 12 marzo 2015

014/2015

Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova * tel. 0376 202218 / 202224 / 202225 – fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it * sito: www.cgil.mantova.it/FLC | sito regionale: www.flccgil.lombardia.it | sito nazionale: www.flcgil.it

agenzia diffusa normalmente il giovedì via email | diffondere mediante affissione all'albo sindacale

RSU PRIMA LA CGIL.

**SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, AFAM: CON LE RSU SIAMO
SEMPRE IN VETTA.**

GRAZIE!

**ADESSO
CONTA.**

www.flcgil.it



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Elezioni RSU 2015

FLC CGIL primo sindacato in termini di voti e di rappresentanza

Risultati parziali RSU 2015 aggiornati alle ore 17 di mercoledì 11 marzo

Scuola	FLC CGIL	CISL	UIL	SNALS	GILDA	COBAS	ANIEF	Altri
92,94% delle sedi	31,14	24,09	15,93	13,27	7,65	2,33	3,40	2,19

Università	FLC CGIL	CISL	UIL	SNALS	CSA di CISAL	UGL-INTESA	USB	Altri
100% delle sedi	32,72	22,02	15,13	11,39	5,74	1,47	7,15	4,38

Ricerca	FLC CGIL	CISL	UIL	USI-RICERCA	USI RdB	ANPRI	USB	Altri
94,44% delle sedi	35,55	24,39	21,98	0,05	0,00	6,47	10,18	1,38

AFAM	FLC CGIL	CISL	UIL	SNALS	UNAMS	ABC	Altri
98,94% delle sedi	31,30	14,17	17,70	2,65	23,38	5,55	5,25

Fonte FLC CGIL nazionale

Nelle **elezioni per il rinnovo delle RSU** si delinea una **netta vittoria della FLC CGIL** in tutti i comparti della conoscenza. Dai dati inseriti nella nostra piattaforma, nel comparto scuola, con il 60 per cento dei seggi scrutinati, la FLC CGIL ottiene il 33%, nelle università con il 92% siamo al 34%, nell'AFAM con il 60% otteniamo il 33% e nella ricerca con l'80% delle sedi siamo al 37%. [Leggi i risultati parziali.](#)

La FLC CGIL si conferma **primo sindacato in termini di voti RSU e di rappresentanza**, a conferma della sua forza e credibilità tra i lavoratori della conoscenza.

Le elezioni delle RSU sono state una grande prova di democrazia con una **forte partecipazione al voto** in tutti i comparti pubblici. Mentre nelle elezioni politiche cala sensibilmente il numero dei votanti, per eleggere direttamente i rappresentanti dei lavoratori sui posti di lavoro avviene il contrario a dimostrazione che c'è una grande voglia di partecipazione. Quel voto deve essere rispettato e valorizzato, perché i **lavoratori chiedono di poter contare** nelle scelte che riguardano le loro condizioni di lavoro e ribadiscono che intendono continuare a farsi rappresentare dalla CGIL.

È stato importante avere **fatto votare ed eleggere i precari** che possono così contare sulla rappresentanza nelle RSU per fare valere sempre le ragioni della solidarietà e unità in tutti i luoghi della conoscenza.

Noi non lasceremo mai soli i lavoratori e le RSU elette e saremo **intransigenti e coerenti nel difendere i diritti**. Siamo e saremo sempre un sindacato confederale, che rifiuta derive corporative, che invece intende praticare la contrattazione per migliorare le condizioni salariali, per cancellare lo sfruttamento dei precari, ridando senso e dignità al lavoro.

Vogliamo investire il grande consenso per mettere in campo un'ampia azione di **mobilitazione unitaria**, con tutti gli altri sindacati, per riconquistare il contratto nazionale, stabilizzare i precari e respingere l'attacco alla conoscenza come bene comune.

Intendiamo costruire nei posti del lavoro e nel Paese un vasto fronte di alleanze sociali capaci di mettere al centro un **progetto alternativo ai disegni regressivi del Governo**, per evitare che nei luoghi della conoscenza siano ridotti gli spazi di democrazia e le tutele individuali e collettive.

Contratto, stabilizzazione dei precari, investimenti: i temi della protesta del mondo della scuola

FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Fgu: dal 20 marzo grande mobilitazione per avere risultati concreti.

Se non ci saranno ulteriori rinvii, il prossimo **Consiglio dei Ministri del 10 marzo** varerà il **"pacchetto scuola"** sul quale si sono rincorse confusamente indiscrezioni e anticipazioni.

Le ipotesi che circolano non sono piaciute ai **sindacati** che in un [comunicato unitario](#) indicano le ragioni della mobilitazione che si articolerà in una **serie di iniziative** per poi sfociare in una **grande manifestazione nazionale** del personale della scuola l'**11 aprile a Roma**.

FLC CGIL - Cisl Scuola - Uil Scuola - Snals Confsal - Gilda Fgu

Rinnovare il contratto di lavoro e dare risposte concrete alle migliaia di persone che oggi lavorano con contratti precari per assicurare organici funzionali alla scuola dell'autonomia, investire in formazione: ecco le ragioni della mobilitazione promossa da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Fgu per le prossime settimane.

Le ipotesi che circolano sulle misure a cui il Governo sta lavorando prefigurano il taglio degli stipendi e dei diritti, mentre non danno ancora nessuna risposta alle attese di stabilizzazione del lavoro di decine di migliaia di precari.

Non vi è coerenza fra gli impegni presi e i provvedimenti che si stanno preparando.

Il contratto è scaduto da 6 anni. Nel frattempo il Governo congela gli scatti di anzianità e si propone di introdurre un confuso e farraginoso sistema di premialità che prevede aumenti stipendiali solo nel 2019. In questo modo si costringerebbe il personale a porsi in una relazione di pericoloso antagonismo con i colleghi per ottenere benefici economici.

Su salario, carriere, orari, professionalità la sede di discussione e decisione dev'essere quella del rinnovo del contratto, da aprire immediatamente. Netta la nostra contrarietà al ritorno alla regolazione per legge del rapporto di lavoro, che deve continuare a essere disciplinato dal contratto per tutto il personale della scuola.

È solo attraverso il contratto, e investendo risorse aggiuntive, che si può riconoscere adeguatamente il lavoro nella scuola, rivalutando gli stipendi in termini comparabili col resto d'Europa e valorizzando la professionalità del personale della scuola, sulla scia di quanto già prevede il CCNL vigente.

I provvedimenti in preparazione, inseguendo in modo velleitario un cambiamento a costo zero, rischiano di minare in modo serio la qualità della scuola.

Anche il sistema delineato per la valutazione dei docenti appare segnato da inaccettabili rigidità: si affida al dirigente un ruolo improprio, accentuandone le funzioni di controllo, del tutto fuori luogo in un campo, quello dell'azione pedagogico-didattica, in cui deve prevalere la dimensione della condivisione, della corresponsabilità, della cooperazione e collaborazione fra le diverse figure, per assicurare un'offerta formativa efficace e di qualità, attraverso il protagonismo dei docenti nella didattica e la valorizzazione delle funzioni di supporto organizzativo assicurate dal personale ATA.

A fronte di un coacervo di misure assai discutibili, per le quali non sussistono vere ragioni di necessità né di urgenza, la questione da assumere invece con assoluta priorità e con strumenti di immediata decisione è la stabilizzazione dei precari docenti e Ata. Non si può continuare con i contratti a tempo determinato, il cui abuso è già stato sanzionato dalla Corte di Giustizia europea. Basta con la confusione e la demagogia sulla pelle dei precari! Sui loro diritti e sulle loro attese non si può giocare: il governo dia immediatamente le risposte dovute.

Lo stato di incertezza sul fronte delle assunzioni e le ipotesi di interventi sbagliati sulle retribuzioni stanno generando preoccupazione e tensioni. Il progetto del governo non ha i requisiti della vera innovazione, non investe risorse, non si fonda su un reale confronto, presuppone la condivisione ma poi non la pratica.

La scuola italiana ha bisogno di un significativo piano di investimenti che la riporti in linea con gli altri Paesi europei.

Il Governo apra allora subito il confronto con le organizzazioni sindacali su un progetto credibile di cambiamento della scuola italiana e sui contratti!

Su questa rivendicazione, FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Fgu avviano un percorso di mobilitazione articolato in una serie di iniziative:

- ***dal 20 al 24 marzo azioni che coinvolgono le scuole e i territori a livello locale e regionale***
- ***il 25 marzo a Roma un incontro nazionale di rappresentanti nelle scuole di FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Fgu, alla quale saranno invitati i rappresentanti dei gruppi parlamentari e dei partiti politici.***
- ***l'11 aprile una grande manifestazione nazionale del personale della scuola a Roma.***

Dal 20 marzo all'11 aprile FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Fgu proclamano l'astensione dalle attività aggiuntive per la durata di questa fase di mobilitazione.

Prime impressioni a caldo - numeri-

Le elezioni per il rinnovo delle RSU della Scuola e nel Conservatorio nella provincia di Mantova sono state un grande atto di democrazia e partecipazione che ha coinvolto più di 5000 lavoratori e lavoratrici.

Sedi	Scrutate	Aventi diritto	Votanti		Schede VALIDE
			#	%	
55	53	6942	5073	73,08	4945

L'affluenza al voto globale è bassa, ma accettabile (73%): è significativo notare che sono andate a votare più persone (circa 200) rispetto all'edizione del 2012.

A spoglio quasi ultimato (98% delle Scuole; non si conoscono soltanto i dati dell'IC Castiglione 2; saranno invece indette nuove elezioni a Sabbioneta, a causa di un mancato riallineamento fra i voti espressi ed il numero dei votanti; a questo proposito la commissione individuerà una nuova data entro un mese.) la FLC di Mantova **si conferma ancora una volta come il primo sindacato del comparto in provincia**, con un numero di voti a favore pari a **1872 (38%)**.

FLC CGIL		CISL Scuola		UIL Scuola		SNALS ConfSAL		GILDA UNAMS		COBAS		ANIEF	
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
1872	37,86	995	20,12	541	10,94	1482	29,97	0	0,00	11	0,22	44	0,89

Considerazioni numeriche

In 32 scuole (60%) la FLC CGIL è il primo sindacato.

Su tutto il territorio sono state elette, al momento, **66 RSU** (40% delle RSU disponibili) dalle liste FLC CGIL (che ha presentato 175 candidati) in 53 Scuole, un dato che eguaglia quello del 2012, **quando tuttavia si votava in 59 Scuole!**

Soltanto in 2 Scuole (3%) non è riuscita a guadagnare un seggio, ma è di nuovo presente nella RSU del Liceo “Belfiore” di Mantova e nell'IPA “Strozzi” di Palidano.

Nell'Istituto “Fermi” ha guadagnato 3 seggi su 6 (50%)

In 1 Scuola 2 RSU su 6 sono della lista FLC CGIL.

In 12 Scuole (23%) ha 2 RSU su 3.

Il dato del Conservatorio è poi ancora più eclatante: la FLC è passata dal 27% al 44%, **passando da terzo a primo sindacato!**

FLC CGIL		CISL Università		UIL RUA		Snals ConfSAL		UNAMS Unione artisti	
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
26	44,07	0	0,00	10	16,95	9	15,25	14	23,73
17	27,87	0	0,00	25	40,98	8	13,11	11	18,03

Il **messaggio** -soprattutto se confrontato con le recenti elezioni politiche- è forte e chiaro: i lavoratori e le lavoratrici vogliono decidere democraticamente da chi vogliono essere rappresentati, facendo giustizia del populismo di tanta parte della politica che invece di ironizzare sui sindacati dovrebbe convocarli e aprire le trattative per i rinnovi dei contratti scaduti da oltre 5 anni.

L'affermazione della FLC CGIL, insieme a quella della FP CGIL nel pubblico impiego (Enti Locali, Sanità, Ministeri) e a quella della UIL, sono testimonianza del consenso dei lavoratori e delle lavoratrici per le linee politiche confederali portate avanti prima singolarmente (la grande

RSU 15

3-4-5|3|2015 VOTA FLC CGIL

ADESSO
CONTA

www.flcgil.it

FLC CGIL


ORA E SEMPRE
CONOSCENZA

manifestazione CGIL del 25 ottobre 2014) quindi unitariamente per il pubblico impiego e confluite poi nello Sciopero Generale di CGIL e UIL dello scorso 12 dicembre 2014.

Da queste elezioni la FLC esce più forte e legittimata nelle sue azioni sindacali e politiche a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto Scuola.

Mantova, 7 marzo 2015

Massimiliano De Conca
Segretario Generale Provinciale
FLC CGIL Mantova



ASU 15

3-4-5|3|2015 VOTA FLC CGIL

**ADESSO
CONTA**

www.flcgil.it


FLC CGIL

ORA E SEMPRE
CONOSCENZA

I sindacati proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale della scuola

I provvedimenti del governo e le ricadute sui lavoratori: le ragioni della mobilitazione dei sindacati scuola.

Coerentemente con quanto annunciato in un [comunicato unitario](#) del 9 marzo scorso e in linea con le iniziative previste per la mobilitazione che sfocerà in una grande manifestazione nazionale il prossimo 11 aprile, **FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams** proclamano lo **stato d'agitazione di tutto il personale della scuola**.

I provvedimenti proposti dal governo non solo non lasciano intravedere alcun tipo di innovazione, mostrandosi al contrario perfettamente in linea con le riforme fallimentari precedenti, ma rappresentano un ulteriore **attacco alla scuola pubblica** e ai diritti dei lavoratori che non possiamo tollerare.

Contratto, stabilizzazione dei precari e investimenti: di questo ha bisogno la scuola e queste sono le ragioni della nostra **mobilitazione unitaria**.

Di seguito la richiesta di avvio della procedura di conciliazione.

Pensioni scuola: i dati provvisori sulle cessazioni del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica

La tabella per provincia messa a disposizione dal MIUR.

Il **Ministero dell'Istruzione** ha messo a disposizione la [tabella](#) riepilogativa delle **domande di cessazione** dal 1 settembre 2015 presentate dal **personale educativo** e dagli **insegnanti di religione cattolica** della scuola.

La [tabella](#) riporta i dati distinti per provincia. Alle **179 unità di personale** presenti nella [tabella](#) (32 educatori e 147 insegnanti di religione cattolica) andranno aggiunti coloro che saranno collocati a riposo d'ufficio o a seguito delle [salvaguardie](#).

- [tabella cessazioni personale educativo e insegnanti di religione cattolica scuola al 12 marzo 2015](#)

Esami di Stato: anche gli insegnanti tecnico pratici in presenza possono fare i commissari interni

Una doverosa precisazione del Ministero dell'Istruzione.

In Ministero dell'istruzione con la [nota 2117 dell' 11 marzo 2015](#) ha fornito una **importante precisazione** relativamente alla nomina dei commissari interni.

La [circolare ministeriale 5/15 \(vai alla notizia\)](#) sulla costituzione delle **commissioni d'esame**, prevedeva la possibilità di nomina come commissario interno solo per gli Insegnati Tecnico Pratici (ITP) con insegnamento autonomo. Con questa precisazione si chiarisce che anche i **docenti** di laboratorio in **presenza** hanno titolo ad essere individuati come **commissari interni**.

DSGA in ruolo dal 2000: pronti presso le nostre sedi provinciali i modelli per l'istanza di ricostruzione di carriera

DSGA interessati si possono rivolgere, fin da subito, alle nostre sedi provinciali per la richiesta di revisione del calcolo della propria anzianità di servizio.

*A seguito della **pronuncia** della **Corte dei Conti dell'Abruzzo**, avevamo messo a disposizione di tutti i DSGA transitati nello Stato dal 2000 un **modello di domanda** da presentare nella propria scuola di servizio.*

Ora abbiamo anche predisposto dei modelli - facsimile di decreto e foglio di calcolo per effettuare la simulazione del riconoscimento dei servizi **per la ricostruzione di carriera**, da mettere **a disposizione delle nostre sedi provinciali** per tutti i DSGA interessati.

Stiamo, inoltre, verificando la possibilità di fare questa operazione direttamente sul sistema informatico Sidi.

I DSGA interessati possono, fin da ora, rivolgersi alle nostre **sedi provinciali** per fare la richiesta di revisione del calcolo della propria anzianità di servizio.

Questo consentirebbe a **tutti i DSGA**, anche a coloro i quali hanno già avuto una sentenza sfavorevole, di **presentare una specifica istanza di ricostruzione della carriera** al Dirigente scolastico della propria scuola di servizio, chiedendo la temporizzazione limitatamente al periodo precedente all'entrata in vigore del CCNL 2003 e la riformulazione di un nuovo decreto di ricostruzione con riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio a partire dal 24 luglio 2003, sulla base della procedura e dei criteri riconosciuti validi dalla Corte dei Conti per l'Abruzzo.

Dopo la **diffida** al MIUR, affinché la questione venga risolta in modo definitivo e generalizzato per tutti i DSGA coinvolti, stiamo anche **invitando i Dirigenti scolastici aderenti alla FLC CGIL** a dare seguito alle richieste dei DSGA a vedersi riformulare la ricostruzione di carriera e a rispondere agli eventuali rilievi espressi dalle RTS chiedendo, comunque, la registrazione del nuovo decreto di ricostruzione.

FAQ

Mobilità scuola 2015/2016: risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Online un repertorio dei quesiti più ricorrenti sulla mobilità per l'a.s. 2015/2016. Ultimo aggiornamento 4 marzo 2015.

Tutte le domande sia di trasferimento che di mobilità professionale per tutto il personale docente ed ATA vanno presentate obbligatoriamente online. Per il personale educativo la domanda è cartacea. L'[Ordinanza Ministeriale 4/15](#) ha stabilito le date per la presentazione delle domande: personale docente ed educativo **dal 26 febbraio al 16 marzo**, personale ATA **dal 18 marzo al 15 aprile**.

Questo **elenco di FAQ** (Frequently Asked Questions) sarà **aggiornato costantemente** con tutti i quesiti di carattere generale che ci saranno sottoposti.

Ultimo aggiornamento 4 marzo. Le risposte più recenti sono pubblicate in coda ad ogni singola sezione.

1. Presentazione domande – procedura online

1.1 Chi deve presentare la domanda online?

Tutto il personale docente e ATA sia per la mobilità territoriale (trasferimenti) che per quella professionale (passaggi di cattedra/ruolo o passaggi di profilo). Sono esclusi dalla procedura web gli educatori e gli insegnanti di religione cattolica.

1.2 Per accedere ad istanze online sono valide le credenziali utilizzate negli anni scorsi?

Sì, le credenziali non cambiano.

1.3 Qual è lo username per accedere ad istanze online?

Per gli utenti registrati con casella @istruzione lo Username è lo STESSO della posta @istruzione.

1.4 Cosa devo fare se non ricordo lo Username (Codice utente)

È sufficiente rivolgersi alla segreteria della propria scuola che lo potrà recuperare attraverso il Sistema informativo (SIDI).

1.5 Qual è la Password per accedere ad istanze online?

Per gli utenti registrati con casella @istruzione la password è la STESSA della posta @istruzione.

1.6 Cosa devo fare se non ricordo la password?

È sufficiente accedere alla [sezione Istruzione](#) del sito MIUR. Sulla destra è presente un box dedicato alla posta elettronica: accedere all'area assistenza (distinta per docenti e ATA), e selezionare recupero password. Sarà richiesto di indicare lo username (Codice utente) e successivamente la risposta alla domanda segreta che si era impostata al momento della registrazione. Se non si ricorda la risposta alla domanda segreta, è necessario rivolgersi al personale della propria segreteria scolastica. Si ricorda che da aprile 2011, è in linea, nell'ambito del menù dell'applicazione **Gestione Utente** del Portale SIDI, una funzione che consente il **reset on line delle utenze di posta elettronica** per il personale (dirigenti scolastici, personale docente e ATA). Attraverso tale funzione i responsabili della sicurezza della scuola (coloro che hanno il profilo di "Amministratore Dirigente Scolastico" e "Amministratore DSGA" per l'applicazione Gestione Utente) potranno, in caso di necessità, effettuare il reset delle password di posta elettronica per il proprio personale, senza necessità di aprire una richiesta di assistenza dell'area Posta Elettronica presente sul sito www.istruzione.it.

1.7 Chi non si è mai registrato ad istanze online cosa deve fare?

Occorre accedere ad [Istanze online](#) sito del MIUR e procedere con la registrazione (pulsante al centro in basso). La registrazione prevede anche il riconoscimento fisico presso la segreteria di una scuola. Sul nostro sito è disponibile una [guida](#) completa alla procedura.

2. Chi può presentare domanda

2.1 Possibilità di presentare domanda in caso di sola nomina giuridica

D. Sono stato immesso in ruolo nella scuola media con decorrenza giuridica 1 settembre 2014 ed economica 1 settembre 2015. Posso presentare domanda di trasferimento per poter scegliere la sede per il prossimo anno? Quando potrò fare domanda per altra provincia?

R. Sì. Non solo può, ma "è opportuno" che presenti regolare domanda di trasferimento per avere la sede di titolarità per il prossimo anno (al pari di coloro che hanno avuto una nomina sia giuridica che economica) e poter così scegliere, altrimenti le verrà assegnata una sede d'ufficio. Potrà presentare domanda di trasferimento per altra provincia solo dopo 3 anni dalla data di decorrenza giuridica della nomina. Quindi nei primi mesi del 2017 per l'anno scolastico 2017-2018. Questo blocco non vale per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o cattedra), né per i trasferimenti del personale Ata.

2.2 Cosa deve fare chi è stato assunto sulla DOS

D. Sono stato assunto quest'anno sul sostegno nel secondo grado, cioè sulla DOS, cosa deve fare ora? C'è chi dice che devo presentare domanda di trasferimento anch'io come tutti gli altri neo immessi in ruolo per avere la sede di titolarità, e c'è chi dice che invece io non devo fare nulla. Chi ha ragione?

R. Non deve presentare alcuna domanda di trasferimento ora se è stato assunto quest'anno sul contingente DOS (ovvero sulla dotazione organica provinciale di sostegno nel secondo grado). Questo per la semplice ragione che non esiste, nel secondo grado, un organico di diritto di sostegno di singola scuola ma solo provinciale (la DOS appunto) e, dunque, non è neanche possibile avere la titolarità di scuola. Per scegliere in quale scuola prestare servizio l'anno prossimo lei dovrà fare domanda di utilizzazione nel mese di luglio prossimo (con le regole che saranno definite nel prossimo contratto annuale sugli utilizzi che,

di solito, non si sottoscrive prima di fine giugno). Lei potrà presentare domanda di trasferimento per chiedere di andare nella DOS di altre province, ma solo dopo avere espletato l'obbligo di permanenza per 3 anni nell'attuale provincia (quindi solo per l'a.s. 2017/2018), oppure di essere trasferito nella sua classe di concorso ma questo dopo avere espletato l'obbligo di permanenza sul sostegno per almeno 5 anni.

2.3 Passaggio di cattedra successivo a passaggio di ruolo

D. A settembre scorso ho avuto un passaggio di ruolo dalla classe di concorso A043 della scuola secondaria di primo grado alla classe A050 della scuola secondaria di secondo grado. Se entro la data di scadenza per presentare le domande avrò già effettuato i 180 giorni previsti per il superamento dell'anno di prova, potrò presentare domanda per avere un passaggio di cattedra sulla A051?

R. No. La condizione per poter presentare una domanda di passaggio (sia di ruolo che di cattedra) è di avere superato il periodo di prova (o di formazione se neo assunti): art. 3 c. 1 del Ccni. Solo che il periodo di prova per un docente, a differenza del personale Ata, dura l'intero anno scolastico (art. 438 del d.lgs 297/94). Quindi non ha alcun rilievo l'aver concluso i 180 gg obbligatori in tempo utile a marzo (cioè entro la scadenza per la presentazione delle domande), oppure a maggio, oppure a giugno, perché comunque l'anno di prova si conclude per tutti il 31 agosto di quell'anno scolastico. Dunque nessuno, nello stesso anno in cui si è avuto un passaggio di ruolo, può presentare una nuova domanda di mobilità professionale per l'anno successivo. Tale limitazione non c'è se si è ottenuto un passaggio di cattedra (mobilità professionale "orizzontale") perché in questo caso, non avendo "cambiato ruolo", non c'è l'obbligo ad effettuare e superare il periodo di prova.

3. Problematiche comuni

3.1 Attivazione dei nuovi CPIA e ricadute sul personale

D. Sono titolare in un CTP che, in base a quanto stabilito nella mia provincia in attuazione della legge (DPR 29 ottobre 2012 n. 263), andrà a confluire in un CPIA (centro provinciale per l'istruzione degli adulti). Cosa devo fare per acquisire la titolarità nel nuovo CPIA? Dovrò fare domanda di trasferimento oppure la cosa avverrà d'ufficio? Inoltre, visto che sono diversi i centri territoriali che confluiscono in questo nuovo CPIA, dove andrò a prestare servizio l'anno prossimo?

R. Non deve fare nulla. L'attivazione dei nuovi CPIA in organico di diritto, con relativi codici meccanografici, costituiranno la sede di titolarità esclusivamente per il Dirigente Scolastico e per il DSGA che ci vorrà andare. La procedura per acquisire la titolarità da parte del DSGA in questi CPIA è regolata all'art. 47 c. 9 del contratto. Tutto il restante personale (sia docente che ATA) rimane titolare esattamente dove è ora, ovvero nel singolo CTP che confluisce, assieme ad altri, nel nuovo CPIA. Quindi il personale, sia docente che ATA, che è già titolare nel CTP non deve fare nulla. Chi, invece, intende chiedervi trasferimento, dovrà continuare ad indicare nelle preferenze la dizione ed i codici dei preesistenti CTP. Ovviamente si continuerà a prestare servizio nella stessa sede del CTP in cui si è titolari, senza alcun rischio di dover andare chissà dove in provincia.

4. Norme specifiche personale docente

4.1 Mobilità professionale e blocco triennale per i neo assunti

D. Sono stato assunto a settembre scorso e so che prima di 3 anni non posso presentare domanda di trasferimento per la mia provincia di residenza. Questo divieto vale anche per una eventuale domanda di passaggio di ruolo oppure no?

R. No, il blocco dei 3 anni vale solo per i trasferimenti dei docenti. La legge n. 128/2013, infatti, prevede solo per i docenti neo assunti un blocco per 3 anni (il contratto ha precisato: a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, art. 2 comma 2 del Ccni) ma lo ha previsto "solo" per il trasferimento. Dunque tale blocco non opera per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o di cattedra), né per il personale ATA. Ovviamente rimane fermo, per i docenti, l'obbligo del superamento del periodo di prova e, quindi, nessuno può fare domanda di passaggio per altra provincia nel primo anno di assunzione per l'anno successivo, visto che nessuno può avere superato l'anno di prova (che dura l'intero anno scolastico) entro i termini di scadenza delle domande.

4.2 Blocco triennale per trasferimento in altra provincia

D. Una docente è passata in ruolo quest'anno nella scuola media e sta svolgendo regolarmente il suo anno di prova. L'anno prossimo vorrebbe prendere una supplenza annuale alle superiori ai sensi dell'art. 36 del contratto visto che è in graduatoria nella sua provincia di residenza. Se questo accadesse, l'anno fatto come docente a tempo determinato verrebbe computato comunque come anno utile per arrivare ai 3 anni utili per poter fare domanda di trasferimento in altra provincia?

R. Sì. Il "tempo trascorso", quando anche si trattasse di aspettativa per motivi di famiglia o personali non retribuita, è comunque utile ai fini del superamento del blocco dei 3 anni perché nel contratto (art. 2 comma 2) si dice: "... triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo" e non si parla mai di "servizio effettivo" di ruolo prestato (stessa cosa vale, ad esempio, anche per i 5 anni di obbligo su sostegno). Quindi la risposta è sì, potrà comunque fare domanda anche per altra provincia per l'a.s. 2017/2018.

4.3 Mobilità sulla DOS (sostegno nel secondo grado)

D. Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado e sto presentando domanda di trasferimento per diversa provincia. Per avere maggiori possibilità vorrei chiedere il trasferimento anche sui posti di sostegno ma mi hanno detto che ci sono novità su questo. È vero? E se sì, in cosa consistono queste novità?

R. La novità introdotta sin dallo scorso anno, è che i posti di sostegno nel secondo grado previsti in organico per ciascuna provincia, e destinati ai trasferimenti e passaggi (ferma restando, quindi, la quota da accantonare per le assunzioni in ruolo), non viene più ripartita nelle 4 aree (scientifica, umanistica, tecnologica e psicomotoria) ma è diventata area unica con la somma delle disponibilità sulle 4 aree (per effetto dell'art. 15 c. 3 della legge 128/2015). Questo offrirà maggiori opportunità di trasferimento, o passaggio, a chi ha maggior punteggio, perché si avranno a disposizione un maggior numero di posti. Dal punto di vista delle modalità di compilazione della domanda non cambia nulla in quanto il docente dovrà sempre indicare (oltre al possesso del titolo di sostegno) il codice e la dizione della DOS della provincia che interessa tra le preferenze e nell'ordine che interessa, se si esprimono anche altre opzioni.

4.4 Valutazione del servizio prestato su posto di sostegno

D. Sono un docente di scuola primaria titolare di posto comune che ha prestato 3 anni di servizio come supplente annuale su posto di sostegno. Vorrei sapere se è vero, come qualcuno sostiene, che tale servizio dà diritto ad un punteggio doppio sia nelle domande di trasferimento che nella graduatoria interna d'istituto.

R. No, non è vero. Il servizio prestato su posto di sostegno, sia di ruolo che come supplente annuale (rispettivamente note 1 e 4 della tabella di valutazione allegato D), dà diritto al raddoppio del punteggio per quegli anni esclusivamente se si chiede un trasferimento (o passaggio) da posto comune (oppure da classe di concorso nella secondaria) a posto di sostegno, oppure un trasferimento da sostegno a sostegno. Non si ha diritto ad alcun punteggio aggiuntivo, al contrario, e neanche nella graduatoria interna, se non si è titolari su posto di sostegno oppure se non si chiede mobilità "per" andare su posto di sostegno.

4.5 Trasferimento da posto di sostegno a posto comune e punteggio della continuità

D. Ho ottenuto in questo anno scolastico un trasferimento da posto di sostegno a posto comune sempre nella stessa scuola in cui sto prestando servizio. Ho diritto a mantenere il punteggio maturato della continuità nella graduatoria interna visto che sono rimasta sempre nella stessa scuola?

R. No, lei non ha più diritto né al punteggio della continuità di scuola, né a quello sulla sede (comune). Questo perché il Ccnl, da sempre, prevede come condizione che non vi sia "soluzione di continuità" nel servizio prestato nella scuola, ma nella "stessa tipologia di posto". Nel suo caso la prima condizione è soddisfatta, ma la seconda no perché lei ha cambiato tipologia d'insegnamento (posto), da insegnante di sostegno ora è diventata insegnante su posto comune (nota 5 alla tabella di valutazione allegato D). La stessa cosa vale nella scuola secondaria se da posto di sostegno si è trasferiti su classe di concorso (o viceversa) sempre nella stessa scuola. Solo nel caso in cui si è trasferiti, nella scuola primaria, da posto comune a posto di lingua inglese (e viceversa) nella stessa scuola si mantiene il punteggio della continuità.

5. Norme specifiche personale ATA

5.1 Mobilità interprovinciale per un collaboratore scolastico neo assunto

D. È vero che prima di 3 anni non è possibile fare domanda per altra provincia? Faccio presente che sono stato assunto come collaboratore scolastico a settembre 2014.

R. No, non è vero. Il blocco per 3 anni, previsto dalla legge n. 128/2013, prima di poter fare domanda di trasferimento per altra provincia, è previsto solo per i trasferimenti dei docenti. Dunque non si applica né al personale ATA né per la mobilità professionale degli stessi docenti (una volta superato il periodo di prova).

5.2 Domanda di trasferimento in altra area professionale della stessa scuola da parte degli assistenti tecnici

D. Sono un assistente tecnico e vorrei cambiare area, ma rimanendo sempre nella stessa scuola dove sono attualmente titolare. Devo presentare domanda di trasferimento o di passaggio? Se chiedo la scuola dove sono già titolare, ho diritto di priorità rispetto a chi chiede un trasferimento da un'altra scuola ma sempre

della stessa area? Infine, se ottenessi il cambio di area, perderei il punteggio maturato della continuità oppure no?

R. La sua è una semplice domanda di trasferimento perché quella di passaggio si presenta se si vuole cambiare "profilo". Ad esempio se si vuole passare da assistente tecnico ad amministrativo, o viceversa. Nella domanda di trasferimento un assistente tecnico ha la possibilità di chiedere fino a 4 aree professionali (laboratori) diverse: sezione G del modulo domanda. In generale chi chiede un trasferimento nell'ambito della stessa area (art. 52 c. 1 del Ccni e ordine delle operazioni allegato F lett. D2) precede sempre chi lo chiede per una diversa area (art. 52 comma 1 del Ccni e ordine delle operazioni alleg. F lett. D5), ad eccezione della stessa scuola (sempre art. 52 c. 1 e ordine delle operazioni allegato F lett. C) in cui ha la precedenza chi è già titolare nella scuola e chiede di cambiare area professionale. Il punteggio della continuità è legato al servizio prestato "nella stessa scuola e nello stesso profilo". Dal momento che lei, se ottenesse tale trasferimento, non cambierebbe né scuola, né profilo, ma soltanto area professionale, non si interromperebbe la continuità di servizio e, dunque, manterrebbe tutto il punteggio maturato.

5.3 Titolo necessario per il cambio di area professionale per gli assistenti tecnici

D. *Un assistente tecnico è di ruolo nell'area AR08 Laboratorio di Fisica perché in possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico. Può passare nell'area meccanica AR01 perché in possesso del diploma di qualifica professionale di operatore meccanico?*

R. Dipende da quanto tempo è di ruolo e in quale anno ha acquisito il diploma di qualifica. Oggi il titolo di accesso al profilo di assistente tecnico è il diploma di maturità relativo a quell'area (allegato tabella B al Ccni/07 e sequenza contrattuale 25/7/2008). Con la sequenza ATA del 2008, cui rinvia l'art. 52 c 2 del contratto sulla mobilità, sono stati fatti salvi i titoli di accesso necessari in base al precedente contratto nazionale del 2003 (sempre allegato tabella B del Ccni/2003) per tutti coloro che, alla data di sottoscrizione del Ccni/07 (novembre), avevano almeno 30 gg di servizio (e quindi inseriti in graduatoria di supplenza allora). Tale norma di salvaguardia è evidente che, a maggior ragione, rimane valida per chi, a quella data, era già di ruolo ed in possesso di un diploma di qualifica specifico. Conclusione: se l'A.T. interessato a fare domanda di trasferimento per cambiare area professionale aveva già il titolo di qualifica valido per l'accesso all'area (in base al Ccni/03) alla data di entrata in vigore del Ccni/07 (novembre), allora questo titolo è ancora valido e può fare domanda di cambio area. Se, al contrario, ha acquisito il diploma di qualifica successivamente al 2007, lo stesso non è valido.

6. Sistema delle precedenze

6.1 Diritto di precedenza Legge 104/92 in caso di tutela legale

D. *Sono una docente di II grado al terzo anno di ruolo sempre nella stessa scuola. A settembre ho ottenuto la tutela legale per assistere mio zio disabile grave. Vi chiedo se, in base a tale nomina, posso fruire della precedenza Legge 104 e se sono esclusa dalla graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del perdente posto.*

R. La risposta è "sì" ad entrambe le domande (art. 7 comma 1 punto V e comma 2 del Ccni), a condizione che documenti, negli allegati alla domanda di mobilità ed a scuola ai fini della graduatoria interna, sia lo stato di grave disabilità di suo zio, che l'atto emesso dal giudice competente.

6.2 Ultimi arrivati nella graduatoria interna

D. *Ho ottenuto il trasferimento grazie al mio alto punteggio nella scuola dove sono quest'anno in servizio. Mi è stato detto che nella graduatoria interna io sarò comunque ultimo, anche se ho un punteggio maggiore di un altro collega. È vero?*

R. Sì è vero se si è ottenuto un trasferimento volontario; no, non è vero se ci si è trasferiti perché perdenti posto nella precedente scuola. Quindi dipende dal tipo di trasferimento che si è ottenuto. Nella formulazione della graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto (sia per docenti che per il personale ATA), chi entra a far parte dell'organico di quella scuola per trasferimento "volontario" dal primo settembre dell'anno in cui si deve individuare il perdente posto per l'anno successivo, è incluso in una graduatoria a parte che va in coda a quella normale, a prescindere dal punteggio (art. 21 c. 9 nell'infanzia e primaria; art. 23 c. 11 nella secondaria; art. 48 c. 5 per gli ATA). Al contrario non si va in coda se il trasferimento è avvenuto d'ufficio o a domanda condizionata (e a prescindere se soddisfatti o meno nelle preferenze espresse) perché perdenti posto. Inoltre, neanche chi ha perso posto negli anni scolastici precedenti che chiede "volontariamente" di rientrare nella ex scuola e l'ottiene, è da considerare come ultimo arrivato. Se però non si rientra nella ex scuola ma se ne ottiene un'altra indicata successivamente tra le preferenze, in questa è da considerare come ultimo arrivato, quindi va in coda (*si veda la nota 1 ai tre articoli citati sopra*), perché si tratta comunque di un trasferimento volontario in scuola diversa da quella da cui si era stati trasferiti.

6.3 Diritto di esclusione dalla graduatoria interna per chi fruisce della Legge 104/92 se ultimi arrivati

D. Ho avuto un trasferimento nella scuola dove presto servizio quest'anno a settembre scorso beneficiando della precedenza Legge 104. Alcuni colleghi mi hanno detto che rischio di perdere posto subito sia perché ultimo arrivato, sia per il fatto che ho pochi punti. Mi dite per cortesia se hanno ragione loro?

R. No, i colleghi che le hanno detto ciò non hanno ragione. Nel Ccni è previsto (art. 7 comma 2) che chi ha diritto a fruire della precedenza L. 104 (sia per sè, che per coniuge, figlio o genitore) "non è inserito nella graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio". Dunque, chi non è inserito affatto in graduatoria, non lo è né "in testa" né "in coda". E questo a prescindere se si è ultimi arrivati o meno e a prescindere dal punteggio. In altre parole non si è trasferiti d'ufficio (a meno che non sia necessario il loro coinvolgimento per mancanza di altri docenti senza diritto di precedenza).

6.4 Precedenza Legge 104/92 per assistenza a genitore residente in altra provincia

D. Ho diritto a fruire dei 3 gg per l'assistenza a mia madre che ha avuto riconosciuta la Legge 104 in stato di gravità. A scuola mi hanno detto però che tale beneficio riconosciuto dalla Legge 104 per l'assistenza non vale in caso di trasferimento sia perché sono stato assunto quest'anno e sia perché mia madre risiede in altra provincia. A me sembra che non sia giusto, sapete dirmi quali sono i miei diritti?

R. Proviamo a chiarire quali sono le regole. In ordine:

- le condizioni per fruire dei 3 giorni mensili di permesso retribuito per l'assistenza sono cosa diversa dalle condizioni per beneficiare della precedenza nella mobilità, dunque occorre fare delle precisazioni
- chi fruisce della Legge 104 per assistere un genitore ha diritto di precedenza, ma solo nella mobilità nell'ambito della stessa provincia di residenza del genitore (seconda fase della mobilità), non in quella tra province diverse (art. 7 comma 1 punto V del Ccni). Tale precedenza si potrà far valere solo nella mobilità annuale (assegnazione provvisoria)
- chi ha titolo a beneficiare della Legge 104 per il proprio genitore ha comunque diritto a presentare subito domanda di trasferimento per la provincia di residenza del genitore (quindi non si è soggetti al blocco triennale per i neo immessi in ruolo: art. 2 comma 2 del Ccni), pur non beneficiando della precedenza.

7. Valutazione del servizio, dei titoli e punteggio

7.1 Valutazione del congedo biennale per l'assistenza a familiare H in situazione di gravità

D. Nello scorso anno scolastico ho fruito per circa 11 mesi del congedo biennale per l'assistenza a mio padre disabile in situazione di gravità. Vorrei sapere se tale periodo di congedo è valutato come servizio ai fini dei trasferimenti e delle graduatorie interne. Inoltre vorrei sapere se mi spetta sempre il punteggio della continuità.

R. Sì, lei ha diritto sia alla piena valutazione del servizio che a mantenere il punteggio della continuità (se maturato). La fruizione di tale congedo, infatti, è utile sia ai fini della valutazione del servizio (si veda premessa comune alle note della tabella di valutazione allegato D), che ai fini del mantenimento del punteggio della continuità (nota 5). Questo vale, ovviamente, anche per il personale ATA (si veda tabella allegato E nota 2 ultimo periodo per il servizio e nota 4 per la continuità).

7.2 Diritto al punteggio "una tantum" in caso di trasferimento volontario

D. Sono un docente, lo scorso anno ho ottenuto il trasferimento nella scuola dove sono attualmente in servizio senza avere dichiarato nella domanda il punteggio una tantum (i 10 punti previsti dal contratto). Io ritengo di avere ancora diritto a questo punteggio, visto che non ne ho beneficiato, e questo anche nella graduatoria interna della scuola dove sono in servizio. Nella segreteria della mia scuola ritengono di no. Chi ha ragione?

R. Ha ragione la scuola! Nel contratto, alla nota 5-ter, è scritto che "tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria". Il contratto, quindi, non prevede il diritto a conservarlo se ci si è dimenticati di dichiararlo, oppure anche se si è ritenuto consapevolmente di non avvalersene. Il diritto a conservarlo è subordinato solamente al fatto che, dalla sua maturazione ad oggi, non si sia ottenuto "a domanda volontaria" un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale. Dunque, avendo lei ottenuto un trasferimento volontario, tale punteggio non le spetta più a prescindere dal fatto che abbia utilizzato o meno questi 10 punti. Del resto la stessa cosa accadrebbe se, quando si fa domanda, si dimenticasse di dichiarare il punteggio della continuità. Se si cambia scuola (o

tipologia di ruolo o classe di concorso) l'anno dopo non ne avrebbe comunque più diritto. A meno che non si è stati trasferiti in quanto perdenti posto (quindi non volontariamente) e a prescindere se soddisfatti o meno nelle preferenze indicate nella domanda condizionata. Del resto la "ratio" di questo punteggio una tantum (introdotto nel 2000 sia per i docenti che per gli ATA e con possibilità di maturarlo fino all'a.s. 2007-2008, ultimo anno del triennio di riferimento) era di "disincentivare" la mobilità volontaria in ambito provinciale a favore della continuità di servizio. Pertanto ai fini della conservazione di tale punteggio una tantum non rileva il fatto che si sia utilizzato o meno, ma solo se ci si "è spostati volontariamente" in ambito provinciale o meno.

7.3 Punteggio spettante per il servizio prestato in altro profilo.

D. Sono un collaboratore scolastico che lo scorso anno ha prestato servizio come assistente amministrativo in applicazione dell'art. 59 del Ccnl nella stessa scuola dove sono titolare. Ai fini della mobilità come mi viene valutato questo anno di servizio? Ho diritto a conservare la continuità?

R. Si valuta come servizio pre-ruolo. Infatti, nel Ccnl, è chiaramente scritto (art. 59 c. 2) che l'accettazione di tale incarico (a tempo determinato in profilo diverso) comporta l'applicazione della disciplina prevista per il personale a tempo determinato. Di conseguenza il Ccnl sulla mobilità (tabella di valutazione allegato E, nota 11) non può che prevedere la stessa valutazione del servizio pre-ruolo. È altrettanto evidente che non si ha più neanche diritto alla valutazione della continuità visto che si è "interrotto il servizio di ruolo nello stesso profilo", a prescindere se si è cambiata scuola o meno (sempre nota 11 alla tabella di valutazione).

COMMA PER COMMA

Dal contratto a termine al contratto a tempo indeterminato. Una soluzione possibile

Riflessioni a margine della recente giurisprudenza sui contratti dei precari

Sono noti gli effetti dirompenti che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (già oggetto di commento) sta producendo sulla reiterazione dei contratti a termine stipulati per sopperire posti vacanti e disponibili, in particolare, per quanto concerne il personale afferente al comparto scuola.

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia sono emersi interrogativi sempre più pressanti circa la possibilità o meno per i lavoratori precari con più di 36 mesi di servizio (raggiunti mediante la stipulazione di contratti a termine anche non consecutivi) di domandare al Tribunale del Lavoro la conversione del contratto a termine con quello a tempo indeterminato.

Può il giudice adito concedere questo tipo di tutela invocata dai ricorrenti ?

Il punto di partenza per rispondere a questo interrogativo dovrebbe essere ad avviso di chi scrive la distinzione tra procedure selettive di cui all'art. 35 del Dlgs. 165/2001 e la disciplina del contratto a termine così come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Napoli del gennaio 2015.

E' noto che l'art. 97 della Costituzione prevede quale modalità principe per l'assunzione nel pubblico impiego, il superamento di un concorso pubblico indetto dall'Amministrazione di riferimento.

Questa argomentazione, da sola, potrebbe far sorgere forti dubbi, circa, la possibilità di consentire ad un lavoratore assunto con contratto a termine di proseguire il rapporto con l'Amministrazione con un contratto a tempo indeterminato solo perché si sono superati i 36 mesi di servizio a tenore dell'art. 5 comma 4 bis d.lgs. 368/2001 (Legge sui contratti a termine).

Invero così non è. Andiamo con ordine.

Occorre subito evidenziare che nel caso di specie non sarebbe comunque violato il disposto di cui all'art. 97 della Costituzione, poiché come giustamente evidenziato anche da una parte della giurisprudenza (sent. Tribunale di Napoli) più recente , la costituzione del rapporto di lavoro comunque avviene attraverso il rispetto di una procedura selettiva automatica di personale attraverso specifica graduatoria. Peraltro già la Corte Costituzionale ebbe a sentenziare nel 2011 circa la perfetta conformità del sistema delle **graduatorie permanenti, come corretto metodo di selezione per i più meritevoli.**

Inoltre non va sottaciuta l'importanza a che le norme anche costituzionali siano conformi al dettato normativo dell'Unione Europea attesi i vincoli che discendono per l'Italia dall'appartenenza all'Unione medesima.

Già la direttiva 1999/70 prevedeva che è obbligo dello Stato creare un quadro normativo atto ad impedire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

L'art. 5 comma 4 bis Dlgs. 368/01 prevede una sanzione nel caso della reiterazione dei contratti che superano i 36 mesi.

Osserva il Tribunale di Napoli, e l'orientamento merita condivisione, che la sanzione non scatta sul contratto, tanto che non è possibile considerare a tempo indeterminato l'ultimo contratto stipulato, bensì **sul rapporto**

Ne discende che il contratto a tempo indeterminato si costituisce proprio in quel momento, ovvero allorquando scatta la sanzione. Non si assiste ad una conversione ma ad una vera e propria costituzione del rapporto a tempo indeterminato.

I contratti stipulati con l'Amministrazione sono perfettamente legittimi, in quanto è lo stesso Legislatore che consente il ricorso a tale strumento per sopperire ad esigenze temporanee, tuttavia il superamento dei 36 mesi come affermato dalla giurisprudenza richiamata, genera la costituzione del rapporto indicato.

Lo scopo è quello di prevenire e reprimere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Misura sanzionatoria d'eccellenza per reprimere la condotta abusiva in parola. Certamente migliore e più soddisfacente del risarcimento del danno.

Conclusione in linea con le recenti novità legislative introdotte in materia .

Si giunge a tali conclusioni proprio attraverso un'interpretazione sistematica delle recenti disposizioni normative .

Ciò su cui occorre porre l'attenzione non è a parere dello scrivente l'utilizzo, come accennato, dei contratti a termine, poiché conformi ai poteri che l'Ordinamento riconosce alle Pubbliche Amministrazioni, bensì all'impiego abusivo, ovvero oltre quanto ipotizzabile che di questo strumento fanno le Amministrazioni.

E' evidente che i contratti a termine stipulati dalle P.A. hanno avuto l'effetto di sopperire all'impossibilità di procedere all'espletamento di concorsi pubblici, atteso il patto di stabilità.

Pur tuttavia con la reiterazione degli stessi è innegabile l'abuso perpetrato ai danni degli assunti.

Dal danno alla sanzione, quindi, attraverso la possibilità non di convertire un contratto a tempo determinato bensì di costituire come detto un rapporto a tempo indeterminato.

Come affermato anche dalla Corte di Giustizia occorre comunque sempre esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso prendendo in considerazione , in particolare, il numero dei contratti successivi stipulati al fine di escludere che contratti di lavoro a tempo determinato, sebbene palesemente conclusi per soddisfare esigenze di personale sostitutivo, siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (sentenza Kucuk Corte di Giustizia UE).

I principi di cui sopra sono applicabili a tutto il pubblico impiego.

Da ***DirittoScolastico.it***

RASSEGNA STAMPA – in evidenza

La ridicola appropriazione indebita di Gramsci, don Milani e Montessori

di Tullio De Mauro

Il 28 febbraio il segretario della Lega nord ha tenuto a Roma [un comizio a piazza del Popolo](#). I cronisti hanno registrato due diverse citazioni del nome di don Lorenzo Milani e delle sue parole famose "l'obbedienza non è più una virtù". Salvini le ha citate a giustificazione delle violazioni di leggi.

Lo stesso 28 febbraio il quotidiano l'Avvenire ha pubblicato [una lettera aperta](#): quarantaquattro parlamentari dei gruppi di maggioranza, in parte del Partito democratico, la hanno indirizzata all'attuale presidente del consiglio, Matteo Renzi, per chiedere ulteriori interventi finanziari dello stato a favore delle scuole pubbliche paritarie, gestite da privati, di fatto, in generale, dalla chiesa cattolica.

Attualmente, essi dicono, un alunno delle paritarie costa allo stato 450 euro l'anno, un alunno delle statali costa, secondo il ministero dell'istruzione, seimila euro. Chiedono i

quarantaquattro: Matteo Renzi, autore del "più importante tentativo di riforma dall'epoca della riforma gentiliana", trovi il modo di includere in questa un più robusto finanziamento che colmi la differenza.

La forma potrebbe essere quella di un assegno di cinquemila e passa euro alle famiglie che mandano un figlio in una scuola paritaria. Nella perorazione finale, a sostenere le loro idee sulle scuole non statali citano tre autorità: Antonio Gramsci, Maria Montessori e, di nuovo anche loro, don Lorenzo Milani.

Tra i due fatti ci sono certamente differenze, a cominciare dalla diversa qualità dei protagonisti. C'è però qualche singolare coincidenza, a parte la concomitanza cronologica.

In entrambi i casi viene usato il nome di don Milani, si evoca la sua memoria. In entrambi i casi l'evocazione di don Milani e degli altri autori si configura come un'appropriazione indebita realizzata con un procedimento identificato e condannato dalla morale cattolica e dal *common law*, il diritto consuetudinario anglosassone.

La reazione di Famiglia cristiana

L'obbedienza non è più una virtù: il 2 marzo nel suo blog ospitato su Repubblica don Virginio Colmegna osserva amaramente: "Era il febbraio del 1965 quando don Lorenzo Milani scrisse quella *Lettera ai cappellani militari toscani* divenuta poi un testo storico con il titolo *L'obbedienza non è più una virtù*. A cinquant'anni esatti di distanza, sentire le parole del sacerdote di *I care* citate da Matteo Salvini è stato un pessimo modo per celebrare questa ricorrenza".

Famiglia cristiana ha reagito contro questo pessimo modo prontamente e ripetutamente il 28 febbraio e il 4 marzo, quando ha pubblicato [una lettera](#) di Michele Gesualdi, con suo fratello Franco tra gli allievi più fedeli di don Milani.

I valori della Lega nella versione salviniana vanno dalla persecuzione ai rom alla cacciata degli immigrati e alla riapertura delle case chiuse per prostitute e affezionati clienti e non hanno niente in comune con gli ideali difesi da don Milani.

Ad ascoltare Salvini in piazza c'erano neofascisti e fascistoidi di vari raggruppamenti, alcuni gridavano "du-ce, du-ce" nei passaggi per loro più convincenti, su un grande cartellone c'era una fotografia del Mussolini, il Testa di Morto, come lo chiamava Carlo Emilio Gadda, con la scritta "Salvini, ti aspettavo". Niente in comune con don Milani che in uno dei testi raccolti nel volumetto *L'obbedienza non è più una virtù*, nella *Lettera ai cappellani militari* scriveva:

Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.

Se riusciamo a tenere a freno emozione e sdegno, vale la pena osservare quale è il modo seguito da Salvini per appropriarsi delle parole di don Lorenzo e piegarle a un senso repugnante col senso originario.

Salvini sopprime il contesto e dopo ciò le parole possono volteggiare liberamente nelle direzioni più disparate. Così sono fatte le nostre parole. Strappate dal contesto originario possono assumere i sensi più diversi, perfino opposti. Nel caso di Salvini la soppressione del contesto originario non è stata probabilmente maliziosa, Salvini non ha mai letto gli scritti di don Milani e lo ha scambiato per un qualunque anarcoide, evasore dalla legalità, come lui predica ai suoi di essere.

Resterebbe sorpreso se sapesse che, come per il Socrate del *Critone*, come per Gandhi o per Nelson Mandela, l'obbedienza alla legge di uno stato democratico (attenzione all'aggettivo) è un tassello fondamentale nella visione che da loro ci viene proposta: alla

legge finché c'è si obbedisce e, se appare ingiusta, si lotta perché venga cambiata anche ricorrendo alla sua consapevole violazione pronti a pagarne le conseguenze come personale testimonianza esemplare che inquieti le coscienze e porti al cambiamento della legge ingiusta.

Per questo don Milani, denunciato per la *Lettera ai cappellani*, non esitò a sottoporsi al processo e avrebbe accettato la condanna che sopravvenne quando ormai era morto. A Salvini varrebbe la pena di ricordare che l'esempio di don Milani e dei giovani obiettori di coscienza, moltiplicatisi in quegli anni e incarcerati, fu decisivo perché il parlamento approvasse nel 1972 una prima legge che ammetteva il diritto all'obiezione di coscienza come diritto costituzionale di ogni cittadino.

L'incompetenza dei parlamentari

Salvini ignora tutto questo. Commette un atto che può configurarsi come una mascalzonata, ma non è un mascalzone, è persona non informata dei fatti, è diciamo così un onesto ignorante. Ma il procedimento che comunque segue è interessante, è quello che nella tradizione della morale e del *common law* si chiama *suppressio veri et suggestio falsi*. Qui, in questa *suppressio* e *suggestio* si cela il legame con la lettera dei quarantaquattro.

Riportiamo la perorazione finale della lettera aperta a Matteo Renzi:

Caro presidente, Antonio Gramsci sosteneva che 'noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata all'iniziativa privata e ai comuni. La libertà della scuola è indipendente dal controllo dello stato'. Del resto, se fosse pubblico solo ciò che è statale, l'Italia non potrebbe vantare due giganti della pedagogia moderna come Maria Montessori e don Lorenzo Milani.

Difficile attribuire a tutti i quarantaquattro il grado di ignoranza di Salvini. *Le Iene* prima, poi alcune interviste volanti di SkyTg24 nei giorni dell'elezione del presidente della repubblica hanno fatto scoprire un elevato grado di incompetenza di molti nostri parlamentari e di qualche ministro in carica. Ma almeno di alcuni dei quarantaquattro si può affermare che non avrebbero esitato a rispondere nel complesso correttamente alla richiesta di Sky di indicare, almeno in parte e anche non in serie storica, i nomi dei presidenti della repubblica dagli anni cinquanta in poi. C'è il fondato sospetto che almeno alcuni dei quarantaquattro conoscano i contesti storici da cui prelevano e arruolano nelle schiere dei fautori della loro tesi Gramsci e i "due giganti". Andiamo in ordine cronologico.

Maria Montessori apre la sua prima Casa dei bambini nel quartiere operaio di San Lorenzo a Roma nel 1907. Bene, solo nel 1923 si ebbe un primo riconoscimento pubblico dell'arcipelago di enti assistenzialistici che si occupavano di bambini in età preelementare e solo nel 1968 una legge ha regolato le scuole allora dette materne, poi, dal 1991, scuole dell'infanzia.

Montessori aveva due scelte: non occuparsi anche educativamente dei bambini in condizione di disagio, come aveva cominciato a fare da anni come psichiatra e come assistente alla Sapienza di Roma (ohibò, in un ente del malvagio stato), oppure occuparsene con una sua iniziativa forzosamente privata, anche se poi a varie riprese a tratti, quando non era osteggiata, appoggiata da vari governi. Compreso, ma solo per un certo tempo, quello fascista.

Lodarla come gigante della pedagogia delle scuole non statali è come lodare Giulio Cesare perché non usava polvere da sparo o Garibaldi perché non usava l'aereo per andare a Caprera. *Suppressio veri et suggestio falsi* e, per più d'un firmatario, senza possibilità di invocare l'ignoranza delle cose. Un peccato consapevole.

Nel caso di Gramsci l'arbitrio della decontestualizzazione è ancora più evidente. La frase pro private si trova in un breve articolo del Grido del Popolo del settembre 1918. L'articolo non è firmato, ma è attribuibile a Gramsci. Ecco l'intero testo, stampato nelle raccolte di scritti giornalistici giovanili di Gramsci e opportunamente ripubblicato in questi giorni dall'associazione torinese A ovest di Treviri per sbugiardare i quarantaquattro.

DOBBIAMO LOTTARE PER UN'ISTRUZIONE LIBERA Il compagno Ezio Bartalini ha presentato al comune di Piombino questa sua relazione sull'opera svolta in un anno come direttore della scuola tecnica pareggiata F. Piccolini. Il compagno Bartalini ha non solo meritato la fiducia che i compagni amministratori di Piombino avevano riposto nella sua intelligenza e nella sua attività, ma ha anche reso un utile servizio al movimento socialista offrendogli i risultati concreti del suo esperimento. Una conclusione attuale si può trarre da questi ultimi risultati.

Ferve nei giornali e nelle riviste cattoliche la discussione sulla scuola libera. I cattolici propugnano l'abolizione del monopolio di Stato sulla scuola, perché sperano che il monopolio passi nelle loro mani. Noi crediamo che i cattolici sbagliano nel fare i conti: è vero che i preti, in quanto godono di uno stipendio e hanno tutta la giornata libera, si troverebbero in condizione di partenza privilegiata nel gioco della concorrenza. Ma appunto il pericolo di un assorbimento dell'attività scolastica da parte dei cattolici metterebbe automaticamente in discussione il problema del fondo culti e porterebbe all'abolizione di questo istituto feudale.

Noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata all'iniziativa privata e ai Comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello Stato. Il compagno Bartalini non ha trovato difficoltà nel suo esperimento perché direttore di una scuola pareggiata; non è però escluso che in avvenire il Provveditore intervenga e rovini tutto il lavoro fatto. Noi dobbiamo farci propugnatori della scuola libera, e conquistarci la libertà di creare la nostra scuola. I cattolici faranno altrettanto dove sono in maggioranza; chi avrà più filo tesserà la tela.

Il contesto storico del settembre 1918 è quello d'una generale aspra contesa dei socialisti non interventisti con il governo e lo stato. E il pensiero del giovane Gramsci si svilupperà poi attraverso esperienze e riflessioni in tutt'altre direzioni. È probabile che i quarantaquattro ne sappiano poco e assumano questa lettera come rappresentativa del pensiero di Gramsci. Ma, se è così, con la loro citazione i quarantaquattro sottoscrivono questa lettera? Li vedremo propugnare l'abolizione delle attuali retribuzioni mensili a preti, vescovi e cardinali e prosciugare i meandri complicati attraverso cui scorrono danari dello stato verso la chiesa?

Un dire romanesco

E infine don Milani. Può darsi che, obbedendo al Sant'Uffizio, i quarantaquattro non abbiano mai preso in mano la prima opera di don Milani, *Esperienze pastorali*. Il libro li aiuterebbe a capire qualcosa di don Milani. Un gigante sì, ma anzitutto un gigante della predicazione del Vangelo nelle periferie urbane, tra ragazzi distratti dalla nascente ondata consumistica (don Milani l'avverte precocemente nel suo profilarsi come solo Pasolini fa contemporaneamente), felici della loro condizione di semianalfabeti che condividono con gran parte della popolazione adulta.

Don Milani muove dalla realtà di Calenzano, ma i dati statistici che puntigliosamente raccoglie e analizza lo portano ad ampliare il discorso all'intera Italia. La parola del Vangelo non può raggiungere una popolazione povera di istruzione, di cultura, di lingua. Farla giungere significa fare scuola, fare scuola nella parrocchia, fare scuola come privato. E comincia. Prima che il Sant'Uffizio non gradisca il libro, è monsignor vescovo che non gradisce questo prete che vuol fare scuola. E dal suburbio fiorentino lo spedisce nel

Mugello, a Barbiana. E là don Milani di nuovo vede nel fare scuola la sola alternativa alla miseria. Di nuovo una scuola forzosamente privata.

Siamo prima del 1962, quando con la scuola media unificata comincia il lento cammino per cambiare almeno la scuola di base italiana. Già allora molte scuole elementari sono un passo avanti, come le scuole di Mario Lodi e di altri maestri del Movimento di cooperazione educativa, ma la scuola postelementare è ancora, e lo è restata a lungo, la scuola che soltanto sa bocciare e non sa, non riesce a capire che può, che deve insegnare. Insegnare a tutti, a cominciare dagli "svogliati".

Forse i nostri quarantaquattro pensano che don Milani avrebbe dovuto chiedere al signor provveditore di fare istanza al ministero dell'istruzione per istituire a Barbiana una scuola media statale. L'impaziente prete non ci pensa nemmeno e comincia da subito a fare scuola. Da privato, ben ovviamente. Ma il suo giudizio sulle scuole cattoliche era, se possibile, ancora più aspro di quello che poi *Lettera a una professoressa* ha riservato alla scuola statale del tempo.

Ancora una volta si profila il peccato e reato di *suppressio veri et suggestio falsi...* E, per molti dei quarantaquattro, con l'aggravante di una consapevole, ma anche ingenua, malizia. Le cose da loro distorte e falsificate furono serie e drammatiche. Ma i modi di questi distortori e falsificatori sono ridicoli. Forse non meritano nemmeno sdegno, ma piuttosto un modo di dire romanesco: *aridatece er contesto*.

da INTERNAZIONALE

RASSEGNA STAMPA – principali articoli

Scatti di anzianità, il governo fa dietrofront: non saranno toccati 12/03/2015 **Corriere della sera**: Trovate le risorse come chiedevano i sindacati. Per il merito, che avrebbe dovuto pesare per il 70% sulla busta paga, si dovranno trovare «risorse fresche

#riformabuonascuola, ultimissime: scatti sì, basta classi pollaio e scuole aperte il pomeriggio 12/03/2015 Anche fonti governative confermano il mantenimento in vita dell'unica forma di carriera del personale. Sulle altre iniziative inserite nel ddl in arrivo in Consiglio dei ministri è lecito porsi più di qualche dubbio: se l'organico di diritto è lo stesso degli altri anni e quello funzionale viene rimandato al 2016, con quali docenti si spalmeranno gli alunni su più classi? E ancora: per tenere aperti gli istituti 12 ore al giorno servono quattorni, anche tanti: da dove si recepiscono?

Consiglio superiore dell'istruzione: corsa contro il tempo per l'elezione 12/03/2015 **Corriere della sera**: L'ordinanza del Miur: voto il 28 aprile, liste entro il 27 marzo. Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato il ministero si affretta a ricostituire l'organo consultivo della scuola

Chiamata diretta: ma che sarà mai? 12/03/2015 Si fa un gran parlare di chiamata diretta dei docenti, ma in realtà non se ne parla in nessun punto della bozza del disegno di legge che sta circolando. Anche perché non si capisce neppure cosa possa significare in concreto.

[Test per l'università al quarto anno di liceo "La scelta del futuro non si può improvvisare"](#) 12/03/2015 **la Repubblica**: Dopo Politecnico e Luiss anche la Bocconi anticipa le prove di ingresso alle facoltà a numero chiuso per contrastare l'abbandono dei corsi

[Scuola, salvi gli scatti di anzianità](#) 12/03/2015 **la Repubblica**: Il governo si riunisce per il ddl: 100mila i precari assunti, 400 euro ai prof per consumi culturali

[Sorpresa scuola: ai prof bonus da 400 euro e gli scatti restano interi](#) 12/03/2015 **Il Messaggero**: Oscuro il modo di reperire i finanziamenti necessari a coprire questa sorta di social-card.

[Via Indire e Invalsi: nasce Ipav. Così cambia \(forse\) la valutazione](#) 12/03/2015 **Corriere della sera**: Il nuovo istituto previsto dal ddl dovrebbe accorpare i due enti esistenti. Il presidente di Indire, Giovanni Biondi: «Ma così si snatura tutto»

[Scuola, il rebus dei premi al merito Restano gli scatti di anzianità dei prof](#) 12/03/2015 **Corriere della sera**: Ai docenti 400 euro per libri e spettacoli. Sconto fiscale solo alle paritarie dell'infanzia

[Bocconi, il test d'accesso sarà anticipato al quarto anno delle superiori: la media minima è l'8](#) 11/03/2015 **la Repubblica**: Per l'ateneo milanese si tratta di un modo per dare ai propri studenti la possibilità di organizzarsi con un anno di anticipo, ma soprattutto per avere una maggiore concorrenza con le università concorrenti

[Il passo lento della politica sulla riforma della scuola](#) 11/03/2015 **Corriere della sera**: La velocità sembra essere il requisito essenziale dell'azione del governo. Ma c'è da chiedersi, come mai si fosse pensato a un decreto per un cambiamento così importante

[Supplenze superiori a 36 mesi: cosa accadrà?](#) 11/03/2015 Se confermato in sede di conversione in legge del DDL sulla Buona Scuola, al personale scolastico interessato spetterà un indennizzo da 2,5 a 10 mensilità per i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili di durata complessivamente superiore a 36 mesi. Da chiarire meglio il "destino" di tutti i precari che hanno superato o supereranno il tetto dei 36 mesi

[Sette proposte per cambiare la scuola: gli studenti presentano la «controriforma»](#)

11/03/2015 **Corriere della sera**: Diritto allo studio, scuola-lavoro, riforma dei cicli, revisione dei programmi: ecco l'idea di scuola nata dal basso, alternativa alla riforma del governo, presentata martedì alla Camera

[Insegnanti a chiamata diretta](#) 10/03/2015 **ItaliaOggi**: Scelti direttamente dai dirigenti, si parte dai nuovi assunti

[«Più insegnanti e scuole aperte di pomeriggio»](#) 10/03/2015 **Corriere della sera**: I sindacati non ci stanno e Flic Cgil, Uil Scuola, Cisl, Gilda, Snals annunciano una mobilitazione comune a partire dal 20 marzo all'11 aprile: sciopero bianco in cui docenti e personale Ata si asterranno da tutte le attività aggiuntive, come ad esempio la sostituzione di una collega ammalata

[L'80% di docenti e amministrativi ha votato per i sindacati. Che ora sono pronti a scendere in campo contro il governo](#) 10/03/2015 **ItaliaOggi**: Rsu, primi risultati. Intanto le sigle tornano a fare la voce grossa sulla riforma: manifestazione l'11 aprile

[Scuola, la riforma slitta ancora. Il disegno di legge rinviato a giovedì](#) 10/03/2015 **Corriere della sera**: Palazzo Chigi affronterà la riforma nella riunione prevista per la Rai. Sindacati sul piede di guerra: dal 20 marzo all'11 aprile la mobilitazione

[Aumenti, prof a bocca asciutta](#) 10/03/2015 **ItaliaOggi**: Sullo stesso fondo gravano i compensi di mentori e docenti di staff. Anche chi è tra i migliori guadagnerà meno di oggi

[I sindacati dicono basta ai continui rinvii del Governo](#) 10/03/2015 Dal 20 marzo all'11 aprile blocco delle attività aggiuntive in tutte le scuole proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Fgu-Gilda. L'11 aprile a Roma manifestazione nazionale.

[Il 5xmille che divide](#) 10/03/2015 **ItaliaOggi**: per le statali

[La laurea non serve per fare soldi. La tesi controcorrente di Krugman](#) 10/03/2015 **Corriere della sera**: È un falso mito che l'alto livello di istruzione garantisca lavori migliori e che la disoccupazione sia un problema di mancanza di competenze. È questione di potere

[Nuove materie, non nuovi orari](#) 10/03/2015 **ItaliaOggi**: Le scuole potranno attivarle nella fascia di autonomia

[Scuola, urgente una riforma si punti a formazione e merito](#) 10/03/2015 **Il Messaggero**: La scuola deve tornare ad essere potente ascensore sociale capace di premiare i tanti diversi talenti senza lasciare indietro nessuno

[Laboratori sempre aperti e apprendistato permanente](#) 10/03/2015 **ItaliaOggi**: Nuovi spazi formativi, partecipano anche le imprese

RSU '15
PRIMA LA CGIL. GRAZIE!

Cinema Comunale di Dosolo
Venerdì 13 marzo ore 21.15

SECONDO APPUNTAMENTO CINEMA E LAVORO
“Il lavoro che non c'è...immaginare futuro”

GIOVANNA

Di Gillo Pontecorvo

Film restaurato dalla FILTEA CGIL



Al termine della proiezione sul tema
“la disuguaglianza non paga”

Intervento: **Elena Magri**, Assessore Provincia di Mantova

Testimoni: **Maffezzoli Evelina**, Consiglio di fabbrica Corneliani (gli anni delle statuto dei lavoratori, anni 60/70) **Chiusi Carla**, Rsu Corneliani (oggi)

CGIL

